

Gentile

MCD. 23

MODULARIO
P.C.M. - COMM. G. 29*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Doc. n. 17607/Area 2

Trento, 10 agosto 2007

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO PRESIDENZA		
13 AGO. 2007		
Prot. N° 6123		
PRES.	SS	SG

Ai Sigg.ri SINDACI
dei Comuni della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Sigg.ri COMMISSARI STRAORDINARI
dei Comuni di Avio, Bocenago e Pinzolo
LORO SEDI

Alla QUESTURA di
TRENTO

Ai RAPPRESENTANTI dei Partiti e
Movimenti Politici
LORO SEDI

e, p.c.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale
TRENTO

**Oggetto: Referendum provinciale abrogativo del 30/09/2007
concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino". Adempimenti in materia di propaganda elettorale.
Partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale e
promotori del referendum.**

In vista dello svolgimento del referendum di cui all'oggetto si ritiene utile richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, con l'indicazione, altresì, anche ai fini degli adempimenti medesimi, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale nonché dei promotori del quesito referendario così come indicati nella circolare n.. 5/REF. del 9 agosto 2007 del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento.

1) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale, dei promotori del referendum o di altri soggetti

Entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 27 agosto 2007, devono pervenire alle Giunte comunali - da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale, da parte dei promotori del referendum (considerando questi ultimi come gruppo unico) nonché da parte di altri soggetti (c.d. fiancheggiatori) - le domande di assegnazione degli appositi spazi per l'affissione, di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti alla campagna elettorale o comunque volti a determinare le scelte referendarie.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Consiglio Provinciale dovranno essere sottoscritte dai rispettivi presidenti o segretari provinciali per i partiti e dal presidente del gruppo costituito presso il Consiglio Provinciale per i gruppi.

Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate, purchè accompagnate dal relativo atto di delega e purchè, ovviamente, il delegante sia uno degli anzidetti soggetti abilitati.

Nessuna autenticazione è richiesta per le sottoscrizioni delle domande o delle deleghe.

Tutte le domande di assegnazione degli spazi si intenderanno presentate nei termini anche se solo preannunciate per via telegrafica, sempre che, prima che la Giunta comunale si pronunci al riguardo, venga altresì prodotto al Comune, sia pure a mezzo fax, l'originale della domanda stessa con sottoscrizione autografa.

2) Ripartizione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Ai sensi dell'art. 52 della legge n. 352/1970 e degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, a partire da martedì 28 ed entro giovedì 30 agosto 2007, la Giunta comunale deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire appositi spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale e i promotori del

referendum che ne abbiano fatto richiesta - ai quali tutti, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, della medesima legge 352/1970, devono intendersi attribuite le facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta) - nonché fra gli altri soggetti richiedenti (c.d. propaganda indiretta).

Per tale referendum, a ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta uno spazio da richiedersi con una specifica domanda; ai soggetti che hanno esercitato l'iniziativa referendaria, ai sensi degli articoli 6, 7 e 11 della legge 25 maggio 1970, n. 352, spetta, ai medesimi effetti e previa domanda, un unico spazio.

3) Partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Provinciale e promotori del referendum

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito:

a) i partiti rappresentati in Consiglio Provinciale, come da comunicazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento:

- ALLEANZA NAZIONALE
- AUTONOMISTI - CASA DEI TARENTINI
- CIVICA MARGHERITA
- FORZA ITALIA
- LEALI AL TARENTINO
- LEGA NORD TARENTINO
- RIFONDAZIONE COMUNISTA
- SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TARENTINO PER L'ULIVO
- U.A.L. - UNION AUTONOMISTA LADINA
- VERDI E DEMOCRATICI PER L'UNIONE

b) i gruppi rappresentati in Consiglio Provinciale, come da comunicazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento:

- GRUPPO MISTO - Presidente Dario Pallaoro
- TARENTINO AUTONOMISTA - Presidente Carlo Andreotti
- U.D.C. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro - Presidente Marcello Carli

c) i promotori del referendum, che hanno esercitato l'iniziativa referendaria, come da comunicazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento:

- ALOTTI Walter, nato a Brennero il 5 marzo 1962.

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Provinciale e dei componenti del comitato dei promotori del referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e alle operazioni della Commissione per il referendum.

4) Inizio della propaganda e riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi venerdì 31 agosto 2007, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 31 agosto 2007**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

In forza del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di indizione dei referendum, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

7) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

8) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e propaganda

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori, ecc., anche in occasione della consultazione referendaria di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2004 (G.U. n. 45 del 24.2.2004), e ribadite con provvedimento dello stesso Garante del 7 settembre 2005 (G.U. n. 212 del 12.9.2005), recanti "disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica".

In particolare, con tali provvedimenti, l'anzidetta Autorità, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha dettato una serie di disposizioni, concernenti, tra l'altro, il trattamento, ai fini della propaganda elettorale, dei dati personali tratti da elenchi o registri detenuti da soggetti pubblici

9) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi **a partire da sabato 15 settembre 2007**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della

consultazione referendaria e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

10) Rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Cio' premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, si ritiene che le richieste stesse possano essere accolte, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

11) Inizio del divieto di propaganda

Dal giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, e quindi **da sabato 29 settembre 2007**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della stessa legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Resta consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Mazza)